Dott. Franco Cremonesi Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio Dott.ssa Carmen Tutone

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Melzo, 24/11/2011

Oggetto: LA RIDUZIONE DELL'ACCONTO IRPEF 2011

Riferimenti: DL in corso di pubblicazione sulla G.U.

Con un apposito Decreto legge, in corso di pubblicazione, è stata annunciata la riduzione del versamento dell'acconto 2011, la cui seconda o unica rata scade il prossimo 30.11.2011.

La riduzione, fissata nella misura di 17 punti percentuali (82% anziché 99%), è applicabile esclusivamente dai soggetti IRPEF e quindi interessa, in particolare, gli imprenditori individuali, i soci di società di persone e di srl trasparenti, i collaboratori dell'impresa familiare, i lavoratori autonomi nonché tutti gli altri soggetti che hanno presentato il mod. UNICO 2011 PF.

Inalterate rimangono le modalità di determinazione dell'acconto IRES e IRAP, così come quelle degli acconti previdenziali.

## I SOGGETTI INTERESSATI DALLA RIDUZIONE DELL'ACCONTO

La riduzione dell'acconto di novembre **riguarda esclusivamente** i soggetti **IRPEF**, ossia coloro che hanno presentato il mod. UNICO 2011 PF.

Conseguentemente, sono potenzialmente interessati dal provvedimento in esame i seguenti soggetti:

- imprenditori individuali;
- lavoratori autonomi;
- soci di società di persone e collaboratori dell'impresa familiare;
- > soci, persone fisiche, di srl trasparenti (ex art. 116, TUIR);
- > persone fisiche titolari di redditi da dichiarare nel mod. UNICO PF (ad esempio, lavoro dipendente e assimilati, redditi fondiari, redditi diversi, ecc.).

MERKABA Consulting S.r.I.

Dott. Franco Cremonesi Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio Dott.ssa Carmen Tutone

Quindi non interessa i soggetti IRES.

N.B. La riduzione in esame non si estende neppure all'acconto IRAP che quindi, per tutti i

soggetti obbligati (sia IRPEF che IRES), va determinato e versato con le consuete modalità.

Infine, la riduzione non riguarda anche il versamento degli acconti previdenziali, per i quali

vanno seguite le consuete modalità.

Il beneficio in esame si concretizza nella riduzione di 17 punti percentuali dell'ammontare del

versamento dell'acconto 2011. In altre parole, l'ammontare dell'acconto IRPEF 2011 va calcolato

applicando la percentuale del 82% (anziché del 99%) all'importo esposto a rigo RN31 "Differenza"

del mod. UNICO 2011 PF.

Il versamento dell'acconto sulla base della nuova disposizione e quindi in misura ridotta si

rifletterà sul versamento da effettuare nel 2012 in sede di saldo IRPEF 2011.

In altre parole, effettuando un minor versamento a titolo di acconto nel mese di novembre, il

contribuente si troverà a dover versare un maggior importo in sede di saldo, calcolato, come di

consueto, sull'IRPEF effettivamente dovuta per il 2011, così come risultante dal mod. UNICO

2012 PF.

In merito si evidenzia che, se verranno confermate le modalità di calcolo previste, quanto non

pagato in acconto a novembre dovrà essere versato, nel limite di quanto risulterà

effettivamente dovuto (saldo) entro il termine ordinario di scadenza delle imposte, ossia il 16

giugno 2012, oppure entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.

L'effetto della disposizione, quindi, consiste nel differire parte dell'importo dovuto a titolo di acconto

IRPEF 2011 a giugno 2012 in sede di versamento del saldo.

SOGGETTI CHE HANNO GIÀ VERSATO L'ACCONTO IRPEF 2011 SENZA RIDUZIONE

Come sopra evidenziato, il Decreto in esame disciplina espressamente le modalità con le quali il

beneficio può essere utilizzato dai soggetti che, alla data di entrata in vigore del Decreto

(coincidente con il giorno della pubblicazione sulla G.U.), hanno già effettuato il versamento

MERKABA Consulting S.r.I.

Dott. Franco Cremonesi Dott.ssa Daniela Giuliani


Dott.ssa Amanda D'Onofrio Dott.ssa Carmen Tutone

dell'acconto IRPEF 2011 calcolato **applicando l'ordinaria percentuale del 99%** anziché quella ridotta del 82%.

In particolare si dispone che:

"Ai contribuenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno già provveduto al pagamento dell'acconto senza avvalersi del differimento di cui al coma 1 compete un credito d'imposta in misura corrispondente, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".

Tenendo conto di quanto sopra, l'imminente scadenza e i riflessi operativi sull'organizzazione del lavoro "già avviato", si possono configurare le seguenti situazioni:





Si ritiene che il contribuente possa scegliere di non fruire del "beneficio" in esame e quindi di determinare e versare l'acconto IRPEF 2011 con le modalità ordinarie (99%).

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio Dott.ssa Carmen Tutone

Si invitano coloro fossero interessati al ricalcolo degli acconti sulla base della disposizione qui esaminata a contattare lo studio entro e non oltre il 28/11/2011. Oltre tale termine non verranno effettuati modifiche o ricalcoli alle imposte già determinate.

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

MERKABA CONSULTING S.R.L.

Douido Justion Transmis Franco